



# INFORMATIVA PER GLI OSPITI

L'Imposta di Soggiorno, adottata dal Comune di Verona con Deliberazione Consiliare n. 61 del 12.07.2012, è in vigore dal 1° agosto 2012.

## Finalità dell'imposta.

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

## Chi paga l'imposta.

L'ospite con età superiore agli anni 14 non residente nel Comune di Verona che pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale. L'imposta va versata al gestore della struttura che rilascia apposita ricevuta. Chi omette il pagamento è soggetto alle sanzioni previste dalla

## Quanto si paga.

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque pernottamenti per mese, salvo i casi di esenzione, e nella misura deliberata dal Comune.

## Le Tariffe applicate (Deliberazione di Giunta n. 247 del 18.07.2012):

Strutture ricettive alberghiere		Strutture extralberghiere classificate	Cat. 1°	Cat. 2°	Cat. 3°
★	€ 0,50	Residence, affittacamere, affittacamere residenze d'epoca, affittacamere con ristorazione, appartamenti uso turistico imprenditoriale, ecc.	€2,50	€2,00	€1,50
★★	€ 1,00	<b>Strutture extralberghiere non classificate</b>	<b>Tariffa</b>		
★★★	€ 1,50	Campeggi	€ 0,50		
★★★★	€ 2,00	Appartamenti uso turistico non imprenditoriale	€1,50		
★★★★★	€ 3,00	B&B	€ 2,50		
		Ricettivo sociale (case per ferie, case religiose, country house, etc.)	€ 2,50		
		Agriturismo	€ 2,50		

## Chi è esentato dal pagamento dell'imposta

- gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Verona;
- i minori entro il quattordicesimo anno di età;
- coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- il Comune di Verona nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
- i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
- chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
- gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio.